

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 maggio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 maggio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A02972

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 20 aprile 2022.

Riduzione degli obblighi di scorta.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883 recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e, in particolare, l'art. 3;

Vista la direttiva 2009/119/CE del 14 settembre 2009 del Consiglio dell'Unione europea che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che recepisce la citata direttiva 2009/119/CE e istituisce l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OC-SIT) a cui attribuisce il compito di detenere le scorte specifiche di prodotti petroliferi all'interno del territorio italiano;

Visto in particolare l'art. 20, comma 3 del citato decreto legislativo n. 249 del 2012 che prevede che, nel caso sia assunta una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, il Ministro della transizione ecologica, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia, può disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtù di tale decisione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che all'art. 2, comma 2, ha previsto in capo al Ministero della transizione ecologica il compito della «gestione delle scorte energetiche nonché della predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto 16 marzo 2021 del Ministro della transizione ecologica recante la «Determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2021»;

Visto il decreto n. 17477 del 1° marzo 2022 del Capo Dipartimento per l'energia che aggiorna i componenti del Comitato per l'emergenza petrolifera (CEP);

Visto il decreto 15 marzo 2022, n. 112 del Ministro della transizione ecologica recante una riduzione delle scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2021;



Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come l'AIE) del 6 aprile 2022 con cui, a seguito dell'attuale situazione di crisi Russia-Ukraina, si chiede la collaborazione degli Stati membri per un'ulteriore azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento;

Considerato che nella riunione del 4 aprile 2022 del Gruppo di coordinamento europeo sul petrolio (*Oil coordination group*) non sono pervenute indicazioni circa la composizione dei prodotti da sottoporre a destoccaggio lasciando quindi agli Stati membri facoltà di scelta;

Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 7 aprile 2022 con cui il direttore esecutivo dell'Agenzia, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e indica i quantitativi e tempi dell'intervento previsto, suggerendo un periodo di tempo minimo di sei mesi del rilascio di tali scorte da parte dei soggetti obbligati per evitare un effetto contrario sul mercato petrolifero in caso di rapida ricostituzione delle stesse;

Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE ha preso atto dell'offerta dell'Italia di garantire un ulteriore contributo pari a circa 5 milioni di barili di petrolio greggio, pari a circa 678,4 mila tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi;

Considerato il verbale della riunione del 4 aprile 2022 del Comitato per l'emergenza petrolifera che ha approvato il piano di rilascio delle scorte petrolifere, presentato dal Ministero della transizione ecologica, in conformità agli accordi con l'AIE;

Ritenuto necessario aderire all'azione collettiva di rilascio delle scorte in coordinamento con l'AIE mediante la riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del citato decreto legislativo n. 249 del 2012 e mediante la cessione senza obbligo di ricostituzione di un quantitativo di 6.714 tonnellate di gasolio detenuto dall'Organismo centrale di stoccaggio italiano (nel seguito, OCSIT);

Considerato l'attuale livello delle scorte specifiche detenute da OCSIT e dai soggetti obbligati e l'andamento del mercato internazionale, e ritenuto necessario mantenere un ampio margine di sicurezza nella detenzione dei prodotti di maggior consumo quali quelli rappresentati dalle scorte specifiche;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione degli obblighi di scorta

1. L'entità delle scorte di sicurezza in prodotti petroliferi a libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 16 marzo 2021 del Ministro della transizione

ecologica, è ridotta ulteriormente del 10,33% a decorrere dalle ore 0:00 del 18 aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022, per assicurare una riduzione aggiuntiva delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 678,4 mila tonnellate equivalenti di petrolio.

Art. 2.

Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza per i soggetti obbligati

1. Il nuovo ammontare dell'obbligo di scorta petrolifera di sicurezza, a seguito della riduzione di cui all'art. 1, viene reso disponibile a ciascun soggetto interessato mediante la piattaforma informatica operativa, per conto del Ministero della transizione ecologica, sul sito internet dell'OCSIT all'indirizzo: <https://mise.ocsit.it/scorte>

2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno conseguentemente immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio.

Art. 3.

Riduzione delle scorte petrolifere specifiche di gasolio detenute da OCSIT

1. L'entità delle scorte specifiche in gasolio detenute da OCSIT alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotta fino a un quantitativo di 6.714 tonnellate.

2. OCSIT provvede ad immettere sul mercato petrolifero le scorte di cui al comma 1 mediante la vendita del prodotto con procedure di gara di cui verrà dato avviso sul sito internet www.ocsit.it

Art. 4.

Successivi adempimenti

1. Nel decreto del Ministro della transizione ecologica, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 249 del 2012, che determina l'entità delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese per il prossimo anno scorta 2022, viene assicurata una riduzione ulteriore del nuovo livello delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 678,4 mila tonnellate equivalenti di petrolio per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 ottobre 2022.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2022

Il Ministro: CINGOLANI

22A02957

